Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 30 aprile 1925** — **Numero 100**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 746.

LEGGE 16 aprile 1925, n. 500.

Conversione in legge del R. decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il R, decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 747.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 459.

Esecuzione delle convenzioni economico-finanziarie stipulate con l'Ungheria il 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482, che approva le convenzioni di carattere economico-finanziario stipulate con l'Ungheria il 27 marzo 1924, fra cui la convenzione per la liquidazione dei beni dei sudditi ungheresi in Italia e l'accordo speciale aggiuntivo per il pagamento dei saldi in relazione alla liquidazione dei detti beni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conto di compensazione da istituirsi fra l'Italia e l'Ungheria a norma dell'art. 1 della Convenzione per la liquidazione dei beni ungheresi in Italia, sarà tenuto per parte dell'Italia presso l'Ufficio del commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei sudditi già nemici.

Per lo svolgimento del detto conto il Commissario del Governo corrisponderà direttamente con l'Ufficio che il Governo ungherese sarà per designare ai termini dell'art. 3 della precitata Convenzione.

Art. 2.

I prodotti dei beni diritti e interessi ungheresi liquidati in Italia saranno versati al Tesoro dello Stato, con iscrizione in apposito conto corrente infruttifero, intestato al Commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei sudditi già nemici.

Al detto conto corrente saranno trasferiti i prodotti dei beni diriti e interessi ungheresi finora versati nel conto corrente aperto presso il Tesoro dello Stato a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Su detti prodotti grava la ritenuta prevista dall'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

E' in facoltà del Commissario del Governo di prelevare dal detto fondo le somme occorrenti per pagamenti agli aventi diritto nei casi previsti dalla Convenzione per la liquidazione dei beni ungheresi in Italia.

Qualora al 31 dicembre 1924 dal conto di compensazione risulti un saldo a carico dell'Ungheria, il Commissario del Governo emanerà le opportune disposizioni al fine di assicurare gli adempimenti previsti dallo accordo speciale aggiuntivo alla precitata Convenzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 aprile 1925. Atti del Governo, registro 235, foglio 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 748.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 492.

Norme circa la rettifica di anzianità del personale della Regia aeronautica, quando risulti che il computo dell'anzianità stessa sia stato erroneamente effettuato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando venga accertato d'ufficio o in seguito a reclamo dell'interessato, che la sede di anzianità di un ufficiale o graduato di truppa è errata, oppure che egli non ha conseguito, per effetto di errore, l'avanzamento che gli sarebbe spettato in base alle norme vigenti in materia, si provvede alle necessarie rettifiche e correzioni.

Art. 2.

Il militare erroneamente pretermesso nell'avanzamento viene promosso non appena si faccia vacante un posto nel grado che gli è dovuto e gli viene poi assegnata, nei confronti degli altri già promossi, quella sede di anzianità che gli sarebbe spettata se l'errore non fosse avvenuto.

Art. 3.

I reclami per rettificazione di sede di anzianità devono essere presentati al Commissariato dell'aeronautica nel termine di sei mesi dal giorno in cui la disposizione venne pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul Foglio d'ordine o comunque portata ufficialmente a conoscenza dell'interessato. Quelli per mancato avanzamento entro due mesi dalla data di cui sopra.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 164. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 749.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 493.

Proroga dei limiti di età per gli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 38 del decreto Commissariale 19 dicembre 1923, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica è abrogato e sostituito dal seguente:

« I limiti d'età stabiliti dall'articolo precedente possono essere prorogati di due anni per gli ufficiali i quali siano riconosciuti tuttora in possesso delle attitudini fisiche necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 750.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 495.

Modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, circa il reclutamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo della sua costituzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 6, n. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, alle parole « e che non ha fruito di alcuno degli avanzamenti speciali predetti », sono aggiunte le altre seguenti: « nè subìto alcun ritardo nella promozione ».

Art. 2.

All'art. 7 del Regio decreto-legge predetto, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali del Regio esercito nominati in servizio attivo permanente in base alla circolare n. 654 del Giornale Militare 1920, l'anzianità assoluta loro assegnata dal Ministero della guerra verrà anticipata di un periodo pari alla metà del tempo trascorso presso reparti militari aeronautici quali ufficiali naviganti brevettati tra la data della determinazione Ministeriale di brevetto e il 12 ottobre 1923 ».

Art. 3.

In relazione all'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, all'anzianità di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente degli ufficiali in servizio attivo permanente per la direzione delle macchine della Regia marina (vecchio ordinamento) verrà aggiunto un quarto del periodo di tempo prestato in servizio attivo permanente compreso dalla data di uscita dalla Regia scuola macchinisti di Venezia alla data di nomina a sottotenente.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 167. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 751.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 494.

Approvazione della tabella organica dei sottufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella organica dei sottufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica, firmata, d'ordine Nostro, dal Commissario per l'aeronautica, tabella che andrà in vigore col 1° aprile 1925.

Art. 2.

Il Commissariato dell'aeronautica ha facoltà di coprire nei gradi inferiori un maggior numero di posti corrispondenti alle deficienze dei gradi superiori.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 166. — GRANATA.

Tabella organica dei sottufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Marescialli di 1ª classe	N.	154
Marescialli di 2ª classe	»	222
Marescialli di 3ª classe	»	355
Sergenti maggiori	»	467
Sergenti	»	740
Totale	N.	1938

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 752.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 496.

Abolizione del Comando generale della Regia aeronautica ed istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato d'aeronautica;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando generale della Regia aeronautica è abolito a datare dal 16 aprile 1925 e di conseguenza rimane soppresso, dalla stessa data, il posto di comandante generale della Regia aeronautica di cui alla tabella n. 47 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

E' istituita colla stessa data la carica di Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica che sarà devoluta ad uno degli ufficiali generali dello Stato Maggiore generale, da nominarsi con Nostro decreto, su proposta del Commissario per l'aeronautica.

Art. 3.

Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4.

Con decreto del Commissario per l'aeronautica sarà stabilito l'ordinamento interno dell'ufficio del Capo di Stato Maggiore nonchè la dipendenza degli uffici componenti l'attuale Comando generale della Regia aeronautica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 168. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 499.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, indicati nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 171. — GRANATA.

Tabella di maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Cap. n. 31. — Pensioni e indennità per una sola volta, ecc.	L. 25,000
Cap. n. 34. — Pensioni e indennità agli operai delle manifatture, ecc.	» 3,600,000
Cap. n 71. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie, ecc.	» 1,100,000
Cap. n. 76. — Personale di ruolo delle Avvocature erariali, ecc.	» 25,000
Cap. n. 132. — Personale tecnico, d'ordine, ecc., del catasto, ecc	L. 8,400,000
Cap. n. 143. — Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ecc.)	» 1,200,000
Cap. n. 163. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc.	» 1,000
Cap. n. 205. — Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte, ecc.	» 2,300,000
Cap. n. 218. — Restituzioni e rimborsi	» 20,000,000
Cap. n. 238. — Personale degli ispettori superiori delle dogane, ecc.	» 17,000
Cap. n. 239. — Personale di ruolo dei laboratori chimici, ecc.	» 21,000
Cap. n. 256. — Personale di ruolo delle dogane	» 200,000
Cap. n. 446. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	» 810,000
Cap. n. 447. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc., delle Ragionerie centrali	» 50,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 37,749,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 754.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 498.

39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 aprile 1925, sul decreto che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1924-25.

MAESTÀ

Per urgenti lavori di restauro ai locali dell'Istituto di zoologia ed anatomia comparata, annesso alla Regia università di Pisa, della prevista spesa di L. 17,000, occorre venga autorizzata una corrispondente assegnazione di somma in bilancio.

Ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, può provvedersi a tale necessità attingendone i mezzi al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento della somma occorrente e la sua inscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 8,424,157, rimane disponibile la somma di L. 6,575,843;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è

autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di L. 17,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 142-*quater* « Regia università di Pisa Urgenti lavori di restauro di locali dell'Istituto di zoologia ed anatomia comparata, per danni causati dal terremoto del 1920 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 170. — GRANATA.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, contenente il riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Roma;

Vista la proposta degli agenti di cambio predetti relativa alla designazione del secondo terzo, giusta il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Roma:

Campos Ruggero, Chimichi Benedetto, Corradini Luigi, Del Frate Riccardo, Masciarelli Giorgio, Menzocchi Alberto, Palombelli Giuseppe, Paoletti Ottorino, Pericoli Eugenio, Picarelli Saverio, Pueri Carlo, Stamm Pier Luigi, Zeitun Giacomo.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, contenente il riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Torino;

Vista la proposta degli agenti di cambio predetti relativa alla designazione del secondo terzo, giusta il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Torino:

Caffarena comm. Giacomo, Campana cav. Alessandro, Cavalli D'Olivola conte Paolo, Foà Roberto, Grasso G. Battista, Levi cav. Alfredo, Levi Alfredo fu Giacomo, Morelli dott. Dario, Vellani Federico, Lampiano rag. Mario, Musso rag. Cesare, Aliora cav. avv. Giovanni, Cacciatore Antonio, Gandolfi Arturo, Levi Salvatore.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1925.
Revoca e nomina di agenti di cambio per la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge sud-

detto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare;

Veduto il Nostro decreto-legge in data 22 marzo 1925, col quale è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Napoli;

Considerato che i signori Pittore Luigi e De Lucia Paolo sono decaduti non avendo costituita la cauzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina dei signori Pittore Luigi e De Lucia Paolo; in loro sostituzione sono nominati i signori Pittore Alberto e Ungaro Giuseppe.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1925.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1925, per l'applicazione dell'imposta complementare sul reddito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

All'articolo unico del decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 febbraio 1925, n. 49, è sostituito il seguente:

« La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione della imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, si effettua moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 23 aprile 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Roccamorice.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roccamorice;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccamorice, è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 23 aprile 1925.

Il Prefetto: COTTALASSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1551 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1925 ed alla seconda intestazione dell'elenco n. 37 per smarrimento ricevute, 1ª pubblicazione, i quattro titoli della ricevuta 201-109 appartenenti a Gasperoni Ugo, ecc. sono nominativi e non al portatore, come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco N. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — Data della ricevuta: 22 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Wally Cecilia Rossi di Gaetano — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 23 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: De Feo Antonio per conto Durante Ida — Titoli del Debito pubblico al portatore 8 — Ammontare della rendita L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data della ricevuta: 11 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Ravani Gustavo per incarico — Titoli del Debito pubblico nominativi 8 — Ammontare della rendita L. 395 consolidato 3 per cento con decorrenza 1º aprile 1924.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Montes ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 maggio 1924, n. 28, il sig. Eugenio Serra Ferracciu fu Pietro, è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Montes » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima di proprietà del sig. Sebastiano Tanda in località Montes, comune di Condroglanos (Sassari), della quale il sig. Serra è concessionario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro della forma e colore conosciute in commercio col nome di tipo Vichy e della capacità di circa un litro, chiuse con turacciolo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta gialla di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 212 per 118 circa, divisa in tre rettangoli, delimitati ognuno da linee rette con fregi agli angoli. Nel rettangolo di sinistra sono iscritti i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, in quello di destra, sono riportati tre giudizi medici sulla efficacia terapeutica dell'acqua ed uno sulla purezza biologica. Nel rettangolo centrale dall'alto in basso è scritto « Acqua minerale Montes » il nome del Comune e della Provincia di origine e le caratteristiche chimiche e terapeutiche principali dell'acqua. Nel mezzo del rettangolo spicca, tra fregi, a grandi caratteri il nome dell'acqua « Montes » al disotto del quale sono inseriti i risultati delle analisi batteriologiche e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 28 corrente in Villareggia, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 aprile 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 93

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 69	Belgio	124 04
Londra	118 227	Olanda	9 81
Svizzera	473 61	Pesos oro	21 32
Spagna	351 24	Pesos carta	9 38
Berlino (marco oro)	5 47	New-York	24 427
Vienna (Shilling)	3 795	Russia	123 50
Praga	72 30	Belgrado	39 60
Dollaro canadese	24 40	Budapest	0 034
Romania	10 70	Oro	471 33

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 36
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 32

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a due posti di medico primario alienista nei manicomi giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e n. 3084;
Visti il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2091, e la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 1925;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 2 posti di medico primario alienista nei manicomi giudiziari del Regno.

I concorrenti dovranno dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati per almeno un quadriennio in manicomi od in cliniche psichiatriche.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate non più tardi del 30 giugno 1925 alla Regia procura generale del distretto di Corte d'appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti, per ogni eventuale comunicazione.

Alle dette istanze saranno allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 35, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 42 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290.

Coloro i quali abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 35 anni, possono concorrere senza limitazione di età;

b) attestato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni fisiche ed è di statura non inferiore a metri 1.60.

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea in medicina conseguito in una università del Regno, o certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

h) ricevuta comprovante l'effettuto pagamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di chiusura del concorso 30 giugno 1925, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), i concorrenti che provino mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Salva l'osservanza delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore degli invalidi di guerra ed ex combattenti, saranno dichiarati vincitori del concorso i primi due concorrenti riusciti idonei in ordine di merito.

I vincitori del concorso saranno nominati medici primari (grado 9°, gruppo *A*) con lo stipendio di annue L. 11.600. oltre annue L. 2000 di supplemento di servizio attivo, annue L. 1000 di indennità di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1924. n. 1398, e le indennità caro-viveri attualmente in vigore

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.